

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 29/06/2021

Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 30/05/2022

Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27/04/2023

Modificato con deliberazione di C.C. n. 246 del 19/12/2024

Modificato con deliberazione di C.C. n. 100 del 26/06/2025

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Presupposto impositivo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusioni dall'applicazione del tributo
- Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 - Superfici soggette al tributo
- Art. 10 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del tributo
- Art. 11 - Determinazione della tariffa
- Art. 12 - Articolazione della tariffa
- Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 - Scuole statali
- Art. 19 - Tributo giornaliero
- Art. 20 - Tributo provinciale
- Art. 20bis - Componenti perequative
- Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 22bis - Riduzioni per la prevenzione dei rifiuti e promozione di riutilizzo
- Art. 23 - Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
- Art. 24 - Riduzioni per la raccolta differenziata
- Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 27 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 - Modalità di attivazione, variazione e cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 29 - Poteri del Comune
- Art. 30 - Accertamento
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Art. 33 - Rateizzazioni e interessi
- Art. 34 - Rimborsi
- Art. 35 - Somme di modesto ammontare
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 - Clausola di adeguamento
- Art. 38 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente capo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), avente natura tributaria, istituita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, i rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della normativa del D. Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i..
2. I rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 c.c. sono speciali. I rifiuti delle attività industriali sono speciali limitatamente ai rifiuti della produzione.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il Comune di Fano, in qualità di soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, individua Aset S.p.A. corrente in Fano, quale Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (in seguito chiamato semplicemente "Gestore").

Art. 5 - Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo, l'acquisizione della residenza anagrafica oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) costituiscono presunzione relativa di attitudine alla produzione dei rifiuti dei locali e delle aree. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il

tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusioni dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fatta eccezione per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi fornitura attiva di servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) qualora ne sia possibile la cessazione autonoma;
- b) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001) o ristrutturazione edilizia (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001), limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine dei lavori, fatta esclusione per le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;
- f) le aree e i locali evidentemente impraticabili/inagibili o con accessi interclusi;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- h) le soffitte, i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato.

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele

dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono esenti i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, con conseguente esclusione dell'esenzione, tra l'altro, per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.
3. Non sono, inoltre, soggette al tributo, a titolo non esaustivo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c..
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, qualora sia impossibile o molto difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superfici indicate nell'allegato B.
5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, esclusivamente secondo le modalità indicate dal Gestore, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente. In assenza della suddetta documentazione le utenze interessate non potranno godere delle agevolazioni previste per l'anno di competenza e decadranno automaticamente dal beneficio per gli anni successivi, salvo il caso in cui presentino una nuova dichiarazione e successiva documentazione ai sensi del presente comma.

Art. 9 - Superfici soggette al tributo

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri. In particolare per le utenze domestiche, in attesa che vengano attivate le procedure di allineamento di cui al precedente comma 1, la superficie calpestabile viene calcolata considerando, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/ o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, logge, tettoie e simili comprese, le superfici di balconi, terrazze e posti auto, purché interamente coperte.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburanti in aggiunta alla superficie dei locali si considera soggetta al tributo la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market, e altro) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Al ristorante di un albergo (compresi cucina, servizi igienici ed accessori), il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'albergo stesso, verrà applicata la categoria²² (ristoranti) di cui all'allegato A, mentre alla superficie rimanente dell'albergo si applicherà la categoria 8 (alberghi senza ristorante).
9. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Art. 10 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle attività di gestione del tributo.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione tecnica, redatto congiuntamente dal Gestore relativamente alle componenti tecniche ed operative relative alla raccolta, spazzamento e smaltimento) e dal Comune di Fano (relativamente ai Costi amministrativi per la riscossione e gestione del tributo) e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base delle linee guida elaborate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera).

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di:
 - utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il presupposto di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto per l'applicazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, da cui produce i suoi effetti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione secondo le modalità di cui al successivo art. 28, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
3. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente (supportate da idonea documentazione giustificativa) producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione degli elementi stessi.

4. Le richieste di cessazione del servizio (supportate da idonea documentazione giustificativa) producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ivi compresi anche eventuali componenti temporaneamente domiciliati altrove.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella tabella di cui all'allegato C, salvo prova contraria del contribuente.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dall'avviso di pagamento di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla categoria di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'approvazione delle tariffe con delibera del Consiglio Comunale.
4. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una richiesta di attivazione del servizio o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, legge n. 160/2019, sono escluse dal tributo giornaliero le aree mercatali oggetto di occupazioni temporanee per le quali trova applicazione il canone di occupazione di cui all'articolo 1, comma 842, legge n. 160/2019.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della particolarità di tali eventi, l'ovvio svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il Gestore, ed il relativo costo è quindi escluso dal Piano Finanziario.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.

Art. 20bis - Componenti perequative

1. A tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia domestiche che non domestiche, si applicano in aggiunta alla TARI le seguenti componenti perequative unitarie definite e quantificate dall'autorità sui rifiuti ARERA a livello nazionale (Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF e s.m.i.) ed espresse in euro/utenza per anno a partire dall'anno d'istituzione:

- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

- UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

2. L'ammontare delle predette componenti è definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e potrà essere aggiornato annualmente.

3. L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

4. Le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sulla base di apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del tributo, derivanti dalla fiscalità generale del comune, possono essere riconosciute delle ulteriori riduzioni ed esenzioni a favore delle utenze domestiche in condizioni di effettivo e documentato disagio economico e/o sociale, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti/ e ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tale documentazione dovrà essere presentata al momento della dichiarazione iniziale o di variazione e la relativa riduzione sarà accordata dalla data di decorrenza della dichiarazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 13 commi 3 e 4.

3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22bis - Riduzioni per la prevenzione dei rifiuti e promozione di riutilizzo

1. E' applicata, a consuntivo, una riduzione del 100% sulla parte variabile della tariffa nell'ammontare massimo di €2.000,00 (Duemila)/anno, per gli esercizi commerciali che a titolo gratuito cedono, con frequenza settimanale, per almeno 10 mesi/anno, beni alimentari idonei al

consumo umano. Solo per l'anno 2023, per usufruire della riduzione, la cessione dovrà riguardare un periodo di almeno 6 mesi.

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'esercizio commerciale aderisca mediante accordo di collaborazione alla Rete territoriale di solidarietà alimentare e di riuso materiale del Servizio Sociale Associato dell'A.T.S. n.6 che definisca anche le modalità di registrazione dei beni ceduti ed acquisiti con indicazione della tipologia e delle quantità liberamente conferite.

3. Le predette riduzioni sono concesse nella misura stabilita fino a concorrenza delle risorse stanziare. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, queste verranno ridotte proporzionalmente.

4. E' altresì prevista una riduzione a consuntivo, del 100% sulla parte variabile della tariffa nell'ammontare massimo di €2.000,00 (Duemila)/anno, applicabile agli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS che pongano in vendita beni usati.

5. Le riduzioni di cui al punto precedente sono concesse a condizione che l'Ente del Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS aderisca alla Rete territoriale di solidarietà sopra definita.

6. Le predette riduzioni sono concesse nella misura stabilita fino a concorrenza delle risorse stanziare. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, queste verranno ridotte proporzionalmente.

7. L'elenco dei soggetti beneficiari delle riduzioni di cui al presente articolo, sarà comunicato all'Ufficio Tributi da parte del Servizio Sociale Associato dell'A.T.S. n.6 entro il 10 Gennaio dell'anno successivo.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche interessate devono trasmettere, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti urbani, avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, per un periodo non inferiore a 2 anni. Tale richiesta di variazione decorre dal 01/01 dell'anno successivo a quello della comunicazione.

2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

3. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero, non utilizzando le prestazioni fornite dal Gestore, rispetto alla Capacità Produttiva di Riferimento (CPR) assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{rifiuti recuperati (kg/anno)}}{\text{CPR (kg/mq/anno)} * \text{superficie assoggettabile (mq)}} * 100$$

dove CPR assume il valore indicato nella seguente tabella in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza. Per la descrizione delle categorie si veda l'allegato A.

Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)
1	11,30	11	27,10	21	12,15
2	8,50	12	15,78	22	181,10
3	14,40	13	33,78	23	119,40
4	14,90	14	39,63	24	129,54
5	12,36	15	23,70	25	64,65
6	10,24	16	43,89	26	64,50
7	29,34	17	20,64	27	197,92
8	21,96	18	18,20	28	36,40
9	27,10	19	11,58	29	121,00
10	31,34	20	12,30	30	33,60

Si specifica che per negozi e supermercati (categorie 13, 25, 26 e 28) la produzione dei rifiuti da imballaggio è attribuita all'area di magazzino la cui superficie dovrà necessariamente essere indicata (anche tramite planimetria) e sulla quale sarà applicata la riduzione del presente articolo.

4. Per dimostrare l'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è necessario che:

➤ le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente;

➤ la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c. i dati identificativi dell'utenza codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 24 - Riduzioni per la raccolta differenziata

E' assicurata una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è regolata d'ufficio nel caso del rilascio da parte del Gestore della relativa attrezzatura ovvero viene accordata previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di regolare autocertificazione a norma di legge.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Si specifica che, nel caso in cui sia istituito un servizio di raccolta domiciliare anche di una sola tipologia di rifiuto (es: organico o indifferenziato), tale punto di conferimento sarà identificato dal Gestore.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, nonché le variazioni di residenza.

Art. 28 - Modalità di attivazione, variazione e cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio devono essere presentate e inviate dall'utente al Gestore secondo le tempistiche di cui al precedente art.13, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico compilando gli appositi moduli scaricabili dalla home page del sito internet aziendale del Gestore in modalità anche stampabile, disponibili presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabili online.

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali;

- *per le utenze domestiche*: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - *per le utenze non domestiche*: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nelle prerogative specifiche del ruolo all'interno dell'Ente, fermo restando le funzioni e responsabilità spettanti al Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata dal Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della L.160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono, per le annualità successive, ai fini dichiarativi e del calcolo dell'entità del tributo dovuto.

Art. 31 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
 - secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);
 - mediante addebito diretto su c/c bancario o postale (SDD).

È garantita all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

2. Il Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti, il tributo provinciale, e le componenti perequative, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate e la data di scadenza.

3. Il Gestore invia l'avviso di pagamento, secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, con frequenza semestrale, ovvero suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di giugno e dicembre dell'anno di competenza. Le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento, come riportato nell'avviso di pagamento.

4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

5. A seguito dell'invio degli inviti di pagamento il Gestore procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli inviti rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e s.m.i. nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

6. Al contribuente che non versi, entro la scadenza prevista, la somma indicata nel sollecito di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e con l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997, oltre all'applicazione degli interessi di mora.

Art. 33 – Rateizzazioni e interessi

1. Il Gestore, su richiesta dell'utente, garantisce la possibilità di rateizzazione dell'avviso di pagamento, agli utenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;

2. l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

3. la richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione che si intende rateizzare;

4. la scadenza delle rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario;

5. all'importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi di dilazione pari agli interessi legali non superiori al tasso di riferimento fissato dalla BCE;

6. in caso di mancato pagamento di anche una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792,

legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

7. gli interessi non possono essere applicati se la soglia del 30% di cui al comma 1, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

8. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, laddove sia richiesto dallo schema regolatorio ARERA in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, nel caso di rimborso spettante al contribuente per quote di tributo versato al comune in misura eccedente l'importo dovuto, l'accredito della maggior somma dovrà essere effettuato entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rimborso.

2. Si provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, se capiente;

b) rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel primo documento di riscossione utile o nel caso in cui la data di emissione di quest'ultimo non consenta il rispetto del minor termine di cui al precedente comma, laddove richiesto, fatta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o pari a 6,00 euro a semestre.

Art. 36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle

superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, nonché ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2025.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

Riduzione di superficie nel caso di produzione contestuale di rifiuti speciali e rifiuti urbani

ATTIVITA'	%RIDUZIONE SUPERFICIE
lavanderie e tintorie	20%
laboratori eliografici, di sviluppo fotografico	20%
tipo-litografie, incisioni, serigrafie	20%
vetrerie, lavorazione marmi	50%
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti	50%
autorimessaggi, magazzini	30%
verniciatura, vetroresina	50%
carpenteria metallica	60%
macellerie al dettaglio	30%
cucine di ristoranti, pizzerie, alberghi	20%
ambulatori medici e dentistici	20%
laboratori odontotecnici	20%
aree commerciali produttrici di imballaggi terziari	10%
aree di produzione di attività industriali/artigianali	50%
pescherie	70%

ALLEGATO C

Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche non residenti

SUPERFICI E (MQ)	ABITANTI EQUIVALENT I
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-95	5
96e oltre	6